LEGISLATURA XVI — 2<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 GENNAIO 1888

Magliani, ministro delle finanze. Pregherei la Commissione e la Camera di consentire che invece del 1º maggio 1888 si dica: "1º giugno 1888."

Presidente. La Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole ministro delle finanze?

Tondi, relatore. La Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole ministro.

Presidente. Allora rileggo l'articolo 2.

"Art. 2. L'agente compilerà per i fabbricati non permanentemente esenti da imposta, le relative schede contenenti i dati catastali, omesso solamente il reddito, ed entro il 1º giugno 1888 le depositerà all'ufficio comunale.

"Fra 5 giorni dall'avvenuto deposito, con manifesto da rimanere affisso per 20 giorni consecutivi all'albo pretorio, i possessori dei fabbricati saranno dal sindaco invitati a ritirare la propria scheda, e coloro che non la trovassero fra le depositate, dovranno farne richiesta al sindaco.

Pongo a partito l'articolo 2 così modificato. Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

"Art. 3. Le schede debitamente riempiute e completate coll'indicazione del reddito separatamente per ciascun fabbricato sono restituite e consegnate all'agente o al sindaco il 1º settembre 1888. "

Magliani, ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

Sarebbe bene che in quest'articolo 3 fossero sostituite alle parole " per ciascun fabbricato sono restituite, , le altre " saranno restituite, per mantenere la stessa locuzione.

Tondi, relatore. La Commissione accetta.

Presidente. A quest'articolo l'onorevole Rubini propone che alle parole " le schede , si aggiungano le altre " eventualmente rettificate ,

L'onorevole Rubini ha facoltà di parlare.

Rubini. La piccola modificazione che ho proposto ha la sua ragione di essere nel fatto che prima ancora di iscrivere e dichiarare il reddito dei suoi fabbricati il contribuente ha diritto ed obbligo di riconoscere se la descrizione e la consistenza degli enti imponibili è esatta e di rettificarla ove l'agente delle tasse avesse commesso qualche errore od omissione.

È ben vero che il disegno di legge in esame si riferisce alle precedenti disposizioni sulla materia, e per questo potrebbe parere non assolutamente necessario il richiamo ad una di queste di-

sposizioni. Però se non assolutamente necessario spero che la Camera non vorrà considerarlo affatto inutile, inquantochè e per ordine naturale e per ordine di importanza la conferma o rettifica della consistenza degli enti imponibili precede la dichiarazione del reddito relativo, ed è una delle principali garanzie alle quali viene affidato il buon successo dell'operazione.

Perciò voglio sperare che l'onorevole ministro e l'onorevole Commissione, e così pure la Camera, vorranno accogliere questa lievissima modificazione al testo dell'articolo proposto perchè così viene ad essere stabilito tassativamente l'ordine e la consistenza del lavoro affidato al contribuente sulla scheda, prima che sia restituita all'agente, e perchè si tratta di questione d'ordine che fu anche contemplata nella legge del 1877.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Tondi, relatore. La Commissione, crede che l'emendamento proposto dall'onorevole Rubini, sia superfluo, imperocchò ne'le schede, per le espressioni di riempire e completare, il contribuente ha il diritto di dichiarare tutto quello che crederà, nel suo interesse, necessario ed utile.

Quindi la Commissione pregherebbe l'onorevole Rubini di ritirare, se crede, il suo emendamento, nella persuasione che l'articolo 3, come fu da noi formulato, non può avere un significato diverso da quello che l'onorevole Rubini ha manifestato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. Mi associo completamente alle dichiarazioni fatte dall'onorevole relatore.

Rubini. Chiedo di parlare. Presidente. Ne ha facoltà.

Rubini. L'articolo 3, al quale si riporta l'onorevole relatore, è scritto così: " Le schede debitamente riempiute e completate coll'indicazione
del reddito separatamente per ciascun fabbricato
saranno, ecc., Dunque se le schede debbono essere riempiute e completate con la semplice dichiarazione del diritto ciò non vuol dire che
debbano essere riempiate con altro.

Del resto, come dissi poco fa, si tratta di questione d'ordine; e se il ministro ed il relatore non credono che sia necessaria una spiegazione maggiore, non ho alcuna difficoltà di ritirare l'emendamento proposto.

Presidente. Sta bene. Rileggo l'articolo terzo. "Le schede debitamente riempiute e completate coll'indicazione del reddito separatamente per